



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA  
"KIDS KICKING CANCER ITALIA-ODV"**  
Organizzazione non lucrativa di utilità Sociale ONLUS

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Denominazione**

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: "KIDS KICKING CANCER ITALIA - ODV" organizzazione non lucrativa di utilità sociale ONLUS che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

**Art. 2 - Sede**

L'organizzazione ha sede legale in via Oslavia n. 30 nel Comune di Roma.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi decentrate in Italia ed all'Estero, qualora ciò risulti utile allo sviluppo dell'attività associativa.

**Art. 3 - Finalità e Attività**

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati è, ai sensi dell'art. 5 comma 1 dalla lettera i), quella di organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- Promuovere l'utilizzo delle tecniche della filosofia propria delle arti marziali, per aiutare i bambini affetti da cancro ad affrontare e gestire meglio la propria malattia, allenando il corpo, ma soprattutto la mente e lo spirito, attraverso esercizi di respirazione e meditazione, affiancando i piccoli pazienti sia nella degenza che nella riabilitazione extra – ospedaliera,



- migliorando la loro capacità di gestire il dolore, di affrontare le cure e le terapie, spesso molto invasive, a cui devono sottoporsi e l'impatto psicologico ed emotivo della malattia.
- Fornire sostegno fisico e psicologico ai bambini affetti da cancro o da altre patologie croniche ed ai loro familiari, attraverso un approccio innovativo che fonde la moderna medicina integrativa con le arti marziali tradizionali.
  - Fornire ai bambini affetti da cancro o da altre patologie croniche e ai loro familiari, i servizi ed i supporti necessari ad un efficace sostegno fisico e psicologico.
  - Organizzare eventi ed iniziative dirette al sostegno e all'educazione dei bambini malati di cancro o affetti da altre patologie croniche, favorendo la creazione di una rete di solidarietà a favore delle loro famiglie.
  - Promuovere l'utilizzo delle tecniche e della filosofia proprie delle arti marziali a scopi solidaristici, per aiutare le persone in condizioni di stress, di obiettivo disagio connesso a situazioni psico – fisiche invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico – familiare o di emarginazione sociale, con l'organizzazione di eventi o iniziative diretti a tale scopo.
  - Promuovere studi e ricerche nell'ambito dell'oggetto sociale.
  - Effettuare attività di raccolta fondi, chiedere sovvenzioni, contributi, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati, per il perseguimento delle attività ed iniziative dell'Associazione.

Per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità, l'Organizzazione potrà collaborare e/o aderire ad altre Associazioni o consorzi di Associazioni, Enti, Istituzioni, siano esse pubbliche che private, nazionali e internazionali, per la realizzazione delle iniziative coerenti alle proprie finalità e purché non in contrasto con l'oggetto sociale e con la normativa specifica disciplinante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'oggetto sociale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

## **Art. 4 - Patrimonio**

Il Patrimonio è formato da:

- contributo iniziale di Euro 5.000,00 (cinquemila) di KIDS KICKING CANCER ITALIA – ODV;
- quote associative;
- contributi pubblici e privati siano essi persone fisiche che giuridiche;



- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 5 – Associati**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'organizzazione è costituita da persone fisiche di ambo i sessi, che abbiano compiuto la maggiore età, d'indiscussa condotta morale e sociale e distinti nelle seguenti categorie: Soci fondatori, Soci ordinari e Soci volontari.

Sono soci fondatori le persone che:

- (i) erano presenti all'Assemblea costitutiva;
- (ii) hanno pagato la quota associativa annuale.

Sono soci ordinari coloro che:

- (i) pagano la quota associativa annuale.

Sono soci volontari con la qualifica di "MAT" Martial Arts Therapist coloro che:

- (i) pagano la quota associativa annuale;
- (ii) hanno frequentato il corso di formazione;
- (iii) abbiano effettuato almeno 5 o più affiancamenti con i MAT esperti nel corso di 1 anno

La qualifica di MAT è comunque subordinata al parere favorevole del Consiglio Direttivo.

I soci volontari, fino al verificarsi delle condizioni di cui al punto (ii) e (iii) con la quale acquisiscono il titolo di MAT, rivestono comunque la qualifica di soci ordinari.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.



In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato ed è subordinata al pagamento della quota annua sociale, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

## 5.1. Diritti e doveri degli associati

I soci dell'organizzazione hanno:

Il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi a condizione che siano in regola con i pagamenti delle quote sociali;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;
- votare in Assemblea.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

Ha il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

## **Art. 6 - Perdita della qualità di socio**

La qualità di associato si perde per:

- morte
- recesso



- esclusione
- morosità di almeno sei mesi della quota annuale su delibera del Consiglio Direttivo.

Per i soli soci volontari “MAT” la qualità di associato si perde, oltre che per le cause sopra indicate, anche per:

- mancata frequentazione di almeno un corso di aggiornamento annuale;
- mancata effettuazione di 5 turni annuali.

Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, ma è comunque tenuto al versamento della quota sociale per l’anno in corso.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

Avverso il provvedimento di esclusione l’associato può proporre entro 30 giorni appello all’Assemblea.

È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

## **Art. 7 - Gli organi sociali**

Sono organi dell’organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Organo di Revisione

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

## **Art. 8 - L’assemblea**

L’assemblea è composta dai soci dell’organizzazione ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, e



contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail e/o pec spedita al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede e/o pubblicazione sul sito internet dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

## 8.1. (Compiti dell'assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- determina le modalità per l'esame dei libri sociali da parte dei soci;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla comunicazione di rigetto della domanda di ammissione dei soci da parte del Consiglio Direttivo su istanza di parte;
- delibera in appello sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea dei Soci può dotarsi di un regolamento interno, che stabilisca quanto non esplicitamente disciplinato dallo statuto.



### 8.2 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

### 8.3 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, con la presenza di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati presenti o rappresentati per delega all'Assemblea validamente costituita.

## **Art. 9 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare:

- a) delibera sull'ammissione, dimissioni e revoca della qualità di socio che potranno comunque essere impugnate dinanzi all'Assemblea;
- b) determina annualmente l'ammontare delle quote sociali;



c) stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione;

d) delibera in caso di urgenza spese di carattere straordinario

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare Consigli Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Organizzazione stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera e) comma 6 dell'art. 10 del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Consiglio Direttivo potrà compilare un regolamento per disciplinare e organizzare l'attività dell'Organizzazione che dovrà essere sottoposto all'Assemblea per la sua approvazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari variabile da tre a sette membri, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3. Ai membri del Consiglio direttivo si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Qualora durante il mandato venisse a mancare per uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri, è convocato dal Presidente, dal Vicepresidente o da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno avvenire anche a mezzo di conferenze audio o video a distanza.

Nel caso di impossibilità di riunione contestuale dei membri del Consiglio Direttivo, le decisioni potranno essere altresì adottate sulla base del consenso espresso per iscritto, purché risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa.



Il Presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dello stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può conferire i poteri, la firma e la legale rappresentanza per singoli e determinati atti anche ad altri soggetti espressamente incaricati.

## **Art. 10 - Il Presidente**

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

## **Art. 11 Il Segretario**

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri per il periodo di tre anni rinnovabili.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive.

Il Segretario cura la tenuta del libro verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo e del libro dei Soci.



### **Art. 12 - Organo di Revisione legale dei conti**

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e nominato dall'Assemblea.

Compito del revisore è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Art. 13 - Amministrazione**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è formato dai seguenti documenti:

- stato patrimoniale;
- rendiconto finanziario con indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente;
- relazione di missione che illustra le poste di bilancio;
- andamento economico e finanziario dell'ente;
- modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ad Euro 220.000,00, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.



#### **Art. 14 - Durata, estinzione e scioglimento**

L'Organizzazione è costituita a tempo indeterminato.

L'Associazione si può peraltro estinguere per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

L'Organizzazione può inoltre sciogliersi per:

- volontà dell'Assemblea, con voto di almeno 2/3 degli Associati;
- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- raggiungimento degli scopi sociali.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 15 - Convenzioni**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

#### **Art. 16 - Responsabilità ed assicurazione degli aderenti**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 17 - Assicurazione dell'organizzazione**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

#### **Art. 18 - Efficacia e interpretazione dello Statuto**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.



L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

## **Art. 19 - Disposizioni finali**

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

## **Art. 20 - Norma transitoria**

Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea Straordinaria.

Gli eletti a cariche sociali, in base alle norme precedenti, restano in carica sino alla scadenza del mandato.